REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Piergiorgio **DELLA VENTURA** Presidente

Rossella **CASSANETI** Consigliere

Lucia **d' AMBROSIO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Cosmo **SCIANCALEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 61037** del Registro di Segreteria, proposto da:

- **INPS** (C.F.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c. : avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce all'atto d'appello depositato il 14 settembre 2023 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512) - **appellante;**

contro

- **OMISSIS** (OMISSIS), rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Marco Fagiolo, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni previste per legge al proprio indirizzo posta elettronica certificata marcofagiolo@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio, sito in Roma, Piazza Giovine Italia 7, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 23 aprile 2026 – **appellata**;

per l'annullamento

-della sentenza n. 387/2023 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 19 giugno 2023, notificata a mezzo pec in data 21 giugno 2023;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Giulia Romagnoli: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Lidia Carcavallo per l'INPS appellante e l'Avv. Marco Fagiolo per l'appellata OMISSIS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza n. 387/2023, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, in accoglimento

del ricorso proposto dalla Sig.ra **OMISSIS**, odierna appellata, titolare di pensione di reversibilità n. 16050399 R del marito OMISSIS, deceduto il OMISSIS, già beneficiario di pensione privilegiata tabellare scaturita dal servizio obbligatorio di leva, ha dichiarato "..*il diritto della ricorrente a non subire alcuna falcidia fiscale sul trattamento pensionistico di reversibilità in godimento (avente fonte nel servizio obbligatorio di leva militare), con condanna dell'INPS a correggere tutta la documentazione connessa al predetto trattamento e a corrispondere le somme non versate, unitamente ad interessi e rivalutazione, con decorrenza dal giorno di spettanza del diritto conseguente alla morte di OMISSIS*".

Tutto ciò oltre oneri accessori e con condanna dell'INPS al pagamento delle spese (€ 3.500,00), con distrazione in favore dell'Avv. Marco Fagiolo, dichiaratosi antistatario.

Nello specifico, il I giudice ha, in primo luogo, rigettato l'eccezione, proposta dall'INPS, di difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario, ritenendo che oggetto del giudizio fosse una controversia pensionistica e non tributaria.

Nel merito, ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente a non subire la lamentata falcidia fiscale sulla pensione privilegiata collegata al servizio di leva, rimarcando, alle pagg. 9 e 10 della decisione qui impugnata, che <<*la pensione privilegiata ricollegata al servizio di leva, avendo natura risarcitoria non può essere assoggettata a tassazione, mentre l'INPS ha ammesso di aver applicato l'imposta quale sostituto e di averla riversata all'Agenzia*

delle entrate (con la memoria depositata in vista della presente udienza l'INPS ha peraltro ammesso di aver riversato somme all'Agenzia delle entrate: "L'INPS, infatti, non potrebbe provvedere alla restituzione domandata, avendo già riversato, quale sostituto d'imposta, le somme all'Agenzia delle entrate, competente per la domanda di refusione").

Pertanto, l'azione illegittima dell'INPS ha comportato che alla ricorrente non è stata versata per intero la pensione dovuta.

Dovrà essere l'INPS, ove ritenga, ad agire nei confronti dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 2033 c.c. (trattandosi di un versamento oggettivamente indebito e dovuto ad un errore dell'Istituto che ha pagato un debito inesistente)>>.

2. Avverso la sentenza n. 387/2023, ha proposto appello l'**INPS,** con atto notificato il 14 settembre 2023 e depositato in pari data, formulando due motivi d'impugnativa.

Con il primo di tali motivi, l'Istituto previdenziale ha lamentato la "*Violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546/1992 – difetto di giurisdizione",* sul presupposto che la sentenza gravata non avrebbe correttamente inquadrato il profilo attinente alla giurisdizione.

L'oggetto del contendere atterrebbe, infatti, alla trattenuta fiscale, asseritamente operata dall'Ente, con la conseguenza che verrebbe in rilievo una controversia tributaria, esulante dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Ad ogni modo, nel merito la pretesa di controparte non avrebbe

fondamento e, pertanto, la sentenza andrebbe comunque annullata, in quanto in atti l'Ente avrebbe depositato la documentazione (definita dirimente, ma non esaminata in alcun modo dal Giudicante), attestante che alcuna trattenuta fiscale sarebbe operata sulla pensione in discorso, al contrario di quanto dedotto dalla pensionata.

Nello specifico, l'INPS, con il secondo motivo d'appello, ha dedotto la *"Violazione dell'art. 95 del codice di giustizia contabile e dell'art. 115 c.p.c. – mancata valutazione della documentazione versata in atti dall'ente resistente, attestante la mancanza di sottoposizione a trattenuta fiscale della pensione di reversibilità privilegiata oggetto di causa. Violazione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della allegata tabella F, alla luce del cui disposto sono state effettuate le trattenute, ritenute erroneamente dovute ad applicazione delle imposte (IRPEF)".*

Sul punto, l'Istituto, dopo aver evidenziato che l'odierna appellata è titolare anche di una pensione di reversibilità in totalizzazione, avente decorrenza dal febbraio 2016, e di pensione di vecchiaia diretta a carico della Cassa Stato, avente decorrenza dall'agosto 2018, si è lamentato del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la lamentata decurtazione fiscale, valorizzando un'affermazione, resa ad altri fini nella memoria di costituzione in giudizio dell'Istituto (ovvero, per illustrare in via generale l'eccezione di difetto di giurisdizione) e riguardante l'eventuale sussistenza della trattenuta, nella specie

concretamente non operata.

La sussistenza di tale decurtazione, infatti, sarebbe smentita dalla documentazione già prodotta in primo grado, non esaminata in alcun modo dal Giudicante, benché ritenuta dirimente (la relazione amministrativa, i cedolini pensionistici relativi al mese di giugno, dal 2016 al 2023, con l'indicazione della sola riduzione Tab. F legge 335/95 ed i certificati unici, per gli anni d'imposta dal 2016 al 2022, da cui risulterebbe la mancata esposizione, ai fini della corretta applicazione dell'IRPEF, della pensione qui in rilievo), nonché dalle stesse, chiare deduzioni contenute nella memoria di costituzione in giudizio dell'Istituto.

La documentazione in questione farebbe risaltare che il trattamento pensionistico privilegiato qui in rilievo non sarebbe stato assoggettato ad alcuna ritenuta fiscale (applicata, invece, alle altre prestazioni in godimento dell'appellata, una di reversibilità e una diretta di vecchiaia), ma solo alla trattenuta dovuta al reddito percepito dalla beneficiaria, applicata in virtù del disposto dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dell'allegata Tabella F.

Infine, l'INPS, dopo aver sottolineato i problemi connessi all'esecuzione della sentenza, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

3. Con articolata memoria pervenuta il 23 aprile 2026, la sig.ra **OMISSIS**, con il patrocinio dell'Avv. Marco Fagiolo, ha diffusamente argomentato in ordine all'infondatezza dei due motivi posti a

fondamento dell'appello dell'INPS.

Ha sostenuto in primo luogo che la giurisdizione della Corte dei conti sarebbe indiscutibile, trattandosi di controversia attinente al rapporto pensionistico derivante da servizio pubblico.

Con riferimento ai profili di merito, l'appellata ha rimarcato che la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata militare tabellare sarebbe stata definitivamente chiarita dalla Corte costituzionale e costantemente confermata dalla giurisprudenza di legittimità. Ha aggiunto che la documentazione agli atti dimostrerebbe chiaramente l'erroneo assoggettamento della pensione privilegiata militare tabellare al medesimo regime fiscale della pensione di reversibilità ordinaria, senza tener conto della diversa natura giuridica dei due trattamenti.

Il primo giudice avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta, rilevando l'effettuazione, sulla pensione privilegiata militare tabellare, delle riduzioni previste dalla Tabella F della L. 335/95, le quali rivestirebbero natura sostanzialmente fiscale, in quanto finalizzate a modulare l'erogazione della prestazione in base alla capacità contributiva del soggetto.

La pensione in questione sarebbe stata, dunque, trattata alla stregua di una normale pensione soggetta a tassazione, mentre la stessa avrebbe dovuta essere erogata per intero, senza alcuna falcidia fiscale.

In definitiva, l'assenza nei cedolini della dicitura "IRPEF" non significherebbe la mancata effettuazione di ogni trattenuta fiscale,

ma semplicemente che l'INPS avrebbe utilizzato una diversa modalità di denominazione delle ritenute, applicando comunque illegittimamente le riduzioni previste per i trattamenti pensionistici ordinari.

Il primo giudice avrebbe, dunque, correttamente censurato l'errore, asseritamente consistito nell'applicazione delle riduzioni di cui alla Tab. F, legate al reddito complessivo del beneficiario ed aventi natura sostanzialmente fiscale, ad una pensione privilegiata militare tabellare, che, per contro, dovrebbe restare esente da qualsiasi imposizione fiscale.

Il precedente amministrativo favorevole, costituito dal corretto regime di esenzione applicato dal Ministero della Difesa e dal Ministero del Tesoro, con erogazione al sig. OMISSIS della pensione per intero, senza alcuna ritenuta IRPEF, dimostrerebbe la violazione, da parte dell'INPS, dei principi di continuità amministrativa e del legittimo affidamento, per avere, secondo l'appellata, modificato unilateralmente una passi consolidata di corretta applicazione della normativa fiscale.

La sig.ra OMISSIS ha, infine, sostenuto che il ricalcolo della pensione e la restituzione delle somme illegittimamente trattenute non presenterebbe alcuna difficoltà tecnica, dovendo semplicemente l'ente erogare la pensione privilegiata militare tabellare per il suo intero ammontare, senza applicare alcuna riduzione.

In conclusione, l'appellata chiesto il rigetto del gravame, per

infondatezza dello stesso, con conferma della decisione gravata e conseguente condanna dell'INPS a ricalcolare il trattamento pensionistico di reversibilità con decorrenza dal **1° febbraio 2016** (giorno di spettanza del diritto conseguente alla morte di OMISSIS) sino al soddisfo, oltre accessori di legge e pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

4. Con "nota difensiva di precisazione" pervenuta il 15 settembre 2026, la sig.ra **OMISSIS** ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, precisando, quanto al secondo motivo di gravame dell'INPS, che la riduzione prevista dalla prevista dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dalla relativa Tabella F, "*non viene qualificata come imposta o ritenuta IRPEF*"; inoltre, la medesima riduzione "..*attiene alla distinta disciplina previdenziale della cumulabilità della pensione ai superstiti con gli ulteriori redditi del beneficiario e non coincide, pertanto, con una ritenuta fiscale".*

Nondimeno, secondo l'appellata, ai fini dell'accoglimento del secondo motivo di gravame, non sarebbe sufficiente la mancata indicazione nei cedolini della "voce IRPEF".

Ai medesimi fini, l'INPS non potrebbe limitarsi a dimostrare la natura non tributaria, ma previdenziale, della decurtazione operata, dovendo "… *altresì emergere dagli atti che la diversa decurtazione previdenziale fosse effettivamente dovuta e fosse stata applicata nella misura consentita dalla legge, anche alla luce dei principi*

affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2022".

Ed infatti, la qualificazione della voce come riduzione previdenziale, anziché come ritenuta fiscale, non esaurirebbe il giudizio sulla sua legittimità in concreto.

In via meramente subordinata e quale difesa rispetto al secondo motivo di appello, per l'ipotesi di ritenuta applicabilità al trattamento di reversibilità della sig.ra OMISSIS della disciplina prevista dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dalla relativa Tabella F, resterebbe comunque necessario verificare che la decurtazione sia stata operata nel rigoroso rispetto dei relativi presupposti e limiti quantitativi.

La sig.ra OMISSIS ha, dunque, ribadito la richiesta di accoglimento delle conclusioni già rassegnate, sottolineando che "*La presente nota è volta esclusivamente a precisare le difese dell'appellata con riferimento al secondo motivo di gravame e, in particolare, a contestare che dalla mera indicazione nei cedolini della voce «riduzione Tab. F L. 335/95» possa desumersi la correttezza dei presupposti e della misura della decurtazione concretamente operata".*

4. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2026, l'Avv. Lidia Carcavallo, per l'INPS appellante, e l'Avv. Marco Fagiolo, per la parte appellata, hanno insistito per l'accoglimento delle proprie, rispettive posizioni.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato, quindi, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.

1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il **primo motivo** di gravame, volto a censurare la decisione appellata nella parte cui ha affermato la giurisdizione contabile nella presente controversia.

Sul punto, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, cioè sulla base del "... *c.d. petitum sostanziale, individuabile indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola*" (così, Corte conti, Sez. II App, n. 226/2025, con la giurisprudenza, contabile e della Cassazione, ivi richiamata).

Nella fattispecie all'esame, il *petitum sostanziale* è chiaramente incentrato sull'accertamento del diritto della ricorrente "... *al conferimento della pensione n. 16050399 senza la illegittima ritenuta fiscale operata ai sensi della Legge 335/95, con decorrenza dalla data della domanda sino al soddisfo oltre interessi e rivalutazione"* (così testualmente le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di I grado).

Con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, la giurisprudenza di questa Corte si è già univocamente pronunciata per la sussistenza della giurisdizione contabile (così, tra le altre, Corte conti, Sez. III App, n. 367/2021; id., Sez. I App, n. 405/2018).

A tal riguardo, è stato condivisibilmente osservato che <<... *la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di cassazione, a Sezioni unite (tra le tante Cass.SS.UU. n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006, n. 12722/2005) afferma "che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 16 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale". Ora, il thema decidendum si incentra non già sulla materia dell'assoggettabilità a tributo dell'emolumento pensionistico attribuito al de cuius e attualmente percepito dall'appellante, bensì sulla corretta qualificazione della natura del rapporto pensionistico da cui scaturisce la pensione in godimento alla signora (…). Questa, infatti, aveva reclamato l'esenzione dalla tassazione perché la pensione del dante causa aveva natura tabellare e non soggetta ad IRPEF ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989, come dà atto anche la decisione impugnata a pag. 2.*

Infatti, il trattamento pensionistico tabellare -concesso ai militari in ferma di leva obbligatoria e che non percepiscono una retribuzione – per infermità contratte durante il periodo del servizio di leva medesimo è di norma esente dall'imposizione IRPEF, tenuto conto della natura risarcitoria dello stesso trattamento pensionistico,

atteso il carattere coattivo del servizio militare di leva>> (così testualmente, la già richiamata Corte conti, Sez. I App, n. 405/2018).

Resta, dunque, confermata l'infondatezza del presente motivo di doglianza.

1.b) Risulta, per contro, fondato il **secondo motivo** di doglianza, volto a far valere, con articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, l'errore in cui è incorso il I giudice nel ritenere sussistente l'avversata falcidia fiscale.

Gli atti di causa (già presenti nel giudizio di I grado) fanno, infatti, emergere palese l'insussistenza della lamentata ritenuta tributaria (IRPEF), senza la necessità di (ulteriori) accertamenti di fatto, non consentiti nella presente sede d'appello.

Ed invero, la Sezione territoriale ha ritenuto che l'INPS, nella propria memoria di costituzione in giudizio, avesse ammesso di aver operato la decurtazione, valorizzando la seguente affermazione, contenuta nella predetta memoria ed invero formulata al fine precipuo d'illustrare in termini generali l'eccezione di difetto di giurisdizione: *"L'INPS, infatti, non potrebbe provvedere alla restituzione domandata, avendo già riversato, quale sostituto d'imposta, le somme all'Agenzia delle entrate, competente per la domanda di refusione"*.

Tutto ciò senza avvedersi che nella stessa memoria è stata espressamente contestata la sussistenza della ritenuta tributaria, essendosi l'INPS espresso in questi termini testuali: "*Il ricorso*

sembra essere infondato. Infatti, come emerge dal doc. 1, la pensione mensile, erogata al lordo delle trattenute di legge, viene abbattuta unicamente dall'applicazione della tab. F allegata alla L. 335/95, ***e, come è evidente, non è assoggettata ad IRPEF****. Quale prova del predetto assunto si deposita un cedolino di pagamento per ogni anno di erogazione della pensione (2016-2023 doc. 2-9*). *Alla data odierna, come attestato dall'Ufficio competente, non è possibile depositare le C.U. che saranno depositate non appena rese disponibili*".

Tali affermazioni riproducono fedelmente quelle contenute nella relazione in data 1° giugno 2023 del competente Ufficio amministrativo dell'INPS, allegata alla memoria e nemmeno citata dal I giudice.

Soprattutto, la Sezione territoriale ha omesso ogni considerazione dei cedolini di pagamento della pensione qui in rilievo, allegati alla memoria di costituzione (relativi ai ratei del mese di giugno dal 2016 al 2023), e dei certificati unici relativi alla posizione della ricorrente, prodotti in corso di causa dall'INPS.

Nello specifico, i cedolini pensionistici riportano, nella voce "*RITENUTE"*, unicamente la dicitura *"RIDUZIONE TAB. F L. 335/95*", con relativo importo, senza alcun riferimento alla diversa (e meramente asserita) ritenuta IRPEF.

Essi, dunque, attestano, in maniera immediata, oggettiva ed inconfutabile, la mancata effettuazione della lamentata ritenuta fiscale.

D'altro canto, a fronte di tale dato oggettivo ed inconfutabile, la stessa parte appellata ha prima sostenuto, nella memoria di costituzione in appello pervenuta il 23 aprile 2026, la natura sostanzialmente tributaria della riduzione ex legge 335/95, tab. F, soprapponendo indebitamente ritenute/riduzioni di diversa natura; successivamente, però, nella nota depositata il 15 settembre 2026, l'appellata, in maniera significativa, ha sentito l'esigenza di precisare che tale riduzione "..*attiene alla distinta disciplina previdenziale della cumulabilità della pensione ai superstiti con gli ulteriori redditi del beneficiario e non coincide, pertanto, con una ritenuta fiscale",* salvo poi sostenere la necessità di dimostrare, ai fini dell'accoglimento del presente motivo di gravame, l'effettiva debenza della richiamata riduzione previdenziale e la sua applicazione nella misura consentita dalla legge.

Nondimeno, tale ultima argomentazione risulta del tutto inammissibile, in quanto attinente a questione (relativa all'*an* e al *quantum* della riduzione previdenziale operata per superamento dei limiti di cui alla Tab. F legge 335/95, relativi al cumulo tra pensione ai superstiti e ulteriori redditi del beneficiario) del tutto nuova, essendo stata proposta per la prima volta in appello con la "nota difensiva di precisazione" pervenuta il 15 settembre 2026.

Resta allora confermata la fondatezza del presente motivo di doglianza, con conseguente necessità di accogliere il gravame proposto dall'INPS.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello

dispiegato dall'**INPS** nei confronti della sentenza n. 387/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio va accolto, con conseguente annullamento della predetta sentenza.

Dall'accoglimento del gravame discende, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., la condanna della sig.ra **OMISSIS** al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite ed onorari di difesa per questo grado di giudizio, quantificate in euro 1.000,00.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*:

-**ACCOGLIE** l'appello dispiegato dall'**INPS** nei confronti della sentenza n. 387/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e, per l'effetto, **ANNULLA** la predetta sentenza;

-**CONDANNA** la sig.ra **OMISSIS** al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite ed onorari di difesa per questo grado di giudizio, quantificate in euro 1.000,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott. Piergiorgio DELLA VENTURA)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 OTTOBRE 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott. Piergiorgio DELLA VENTURA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 27 OTTOBRE 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 27 OTTOBRE 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco